



COMUNE DI SIDDI

Provincia del Medio Campidano

C.C. N. 35 DEL 28.10.2014

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
ECONOMICI A PRIVATI, ENTI,
ASSOCIAZIONI, COMITATI,
ORGANIZZAZIONI SOCIO-CULTURALI-
RICREATIVE, SOCIETA' SPORTIVE
SENZA FINI DI LUCRO**

Art. 1

Principi e finalità

Con il presente Regolamento il Comune di Siddi, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, disciplina criteri e modalità di concessione di sovvenzioni, contributi finanziari al fine di contribuire alla crescita civile, sociale, culturale e turistica del Comune, promuovendo, sostenendo e patrocinando attività, manifestazioni, iniziative e progetti promossi da persone, Enti, Associazioni, Comitati, Comitati per i festeggiamenti civili delle feste religiose, Onlus, Fondazioni, Società Sportive, (L. R. 17 maggio 1999 n° 17), Organizzazioni culturali, sociali, ricreative che operano senza fini di lucro nel territorio Comunale.

I contributi erogabili dall'Amministrazione Comunale si articolano in:

- a) Contributi una tantum, allorquando il Comune si fa carico di una parte dei costi di una manifestazione o iniziativa organizzata dall'Associazione che rivolge istanza per ottenere il beneficio economico;
- b) Contributi a carattere continuativo diretti a sostenere iniziative per le quali il Comune si fa carico di una parte dei costi, ritenendole meritevoli di sostegno pubblico;
- c) Sovvenzioni, allorquando il Comune si fa carico interamente dell'onere derivante da una singola manifestazione organizzata da una Associazione, manifestazione che si iscrive nei suoi indirizzi programmatici e che comunque abbia carattere non lucrativo.

Art. 2

Ambito di applicazione

Per il conseguimento del predetto fine il Comune di Siddi, nell'ambito dei suoi poteri di autonomia, istituisce il presente Regolamento e, a norma dell'art. 12 della L. 241/90 e nello spirito di attuazione delle misure di programmazione previste dal D.Lgs 267/00, disciplina la concessione di sovvenzioni, contributi, patrocini, a persone, Enti pubblici e soggetti privati, di cui all'art. 1 del Regolamento, assicurando la massima trasparenza dell'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

Art. 3

Ammissibilità

1. Sono ammessi al contributo i soggetti di cui all'art. 1, che operano, senza finalità di lucro, all'interno del territorio comunale di Siddi, che siano legalmente costituiti ed in particolare:

- a) Enti pubblici e privati e loro associazioni, associazioni, fondazioni, altre istituzioni di carattere privato che esplicano la loro attività esclusivamente nel territorio del Comune, indipendentemente dalla forma giuridica con cui gli stessi sono organizzati, a beneficio della popolazione;
- b) Enti pubblici e privati, associazioni, comitati, che sostengono iniziative di aiuto e solidarietà a favore di altre comunità, anche straniere, o iniziative di notevole spessore sociale, morale, culturale, economico, che, debitamente motivate, richiedono la partecipazione dell'Ente, purché in possesso di atto Costitutivo e Statuto regolarmente registrato;
- c) Associazioni non riconosciute e comitati che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune, di concerto con gli indirizzi programmatici dell'Amministrazione comunale;

2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore degli organismi di cui all'art. 1 per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità o altri eventi eccezionali oppure per concorrere a iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'Ente è preposto.

3. Eventuali richieste di contributo da parte di soggetti, come individuati all'art. 1 del presente Regolamento, non aventi sede nel Comune di Siddi, saranno esaminate solamente nel caso in cui l'attività annuale o la manifestazione/iniziativa specifica per la quale viene avanzata la richiesta di contributo, sia svolta, nel territorio comunale, a beneficio della popolazione o per le finalità di cui al precedente comma 2.

4. Tra i soggetti beneficiari di cui al 1° comma del presente articolo avranno diritto di precedenza all'assegnazione dei contributi coloro che hanno la propria sede nel territorio del Comune di Siddi.

Art. 4

Procedure di accesso

I soggetti interessati per accedere ai finanziamenti di cui al presente Regolamento, devono presentare domanda entro la data che verrà stabilita annualmente con apposito bando.

La domanda di finanziamento deve essere corredata da:

- a) documentazione relativa alla natura giuridica del richiedente: Statuto e atto costitutivo, verbale di istituzione per i Comitati;
- b) numero degli iscritti;
- c) comunicazione dati tracciabilità dei flussi finanziari;
- d) relazione illustrativa di previsione dei programmi annuali di attività con l'indicazione dei periodi di svolgimento e dei relativi calendari, delle spese attendibili per la realizzazione del programma;
- e) relazione illustrativa consuntiva dell'attività realizzata nell'anno precedente, con l'indicazione delle spese sostenute e delle date di realizzazione;
- f) previsione di spesa per le attività per le quali si richiede il finanziamento.

I soggetti interessati devono indicare l'eventuale presentazione di analoghe richieste di finanziamento effettuate nei confronti di altri Enti pubblici

Art. 5

Procedure di concessione

Il Comune, tenuto conto degli obiettivi programmatici e delle risorse disponibili, provvede annualmente a inserire nel proprio bilancio i fondi destinati alla concessione dei contributi in favore degli organismi di cui all'art. 1 del presente Regolamento. Entro quindici giorni dalla data di approvazione del Bilancio il responsabile del servizio pubblica conseguentemente un bando con l'indicazione della data di scadenza per la presentazione delle domande indicando gli importi destinati alle varie tipologie di intervento.

Il responsabile del servizio competente, dopo aver istruito le domande pervenute, provvede a trasmetterle alla Giunta Municipale per l'assegnazione dei contributi ai singoli soggetti richiedenti.

Successivamente, in base ai contributi assegnati, il responsabile del servizio adotta una determinazione per la concessione degli stessi ai soggetti beneficiari.

La determinazione sarà comunicata a tutti i soggetti che hanno inoltrato richiesta.

Art. 6

Deroghe

La Giunta Municipale può rivedere o modificare nel corso dell'anno le scadenze relative alla presentazione delle richieste di contributo e del loro finanziamento al fine di correlarlo con le esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi per effetto di variazioni nelle disponibilità finanziarie o del verificarsi di eventi imprevedibili.

Possono inoltre essere concessi contributi per attività significative non prevedibili entro i termini indicati dal presente Regolamento per i quali siano state presentate domande per eccezionali motivi, adeguatamente documentati, oltre il termine previsto dal presente Regolamento.

Art. 7

Presentazione dei rendiconti

A conclusione delle attività per le quali è stato richiesto il contributo e comunque entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla concessione, i soggetti che hanno usufruito dei contributi sono tenuti a presentare all'Amministrazione Comunale apposito rendiconto delle attività svolte, restituendo, contestualmente alla presentazione del rendiconto, l'eventuale parte di contributo che non corrisponde a spese effettivamente sostenute.

La Giunta Comunale può concedere, per giustificati motivi, di spostare la data di realizzazione e i contenuti della manifestazione finanziata la quale si dovrà comunque realizzare entro l'anno per il quale il contributo è stato concesso.

Ove manifestazioni per le quali è stato richiesto il contributo non si effettuassero o si realizzassero discostandosi in modo significativo da quanto previsto, dovrà essere restituito all'Amministrazione il contributo eventualmente erogato, entro il termine massimo di venti giorni dalla data prevista per la manifestazione.

La mancata presentazione del rendiconto come pure la mancata eventuale restituzione di somme previste dal presente articolo comportano l'esclusione del soggetto interessato da qualsiasi beneficio economico per il futuro.

L'Amministrazione si riserva comunque di procedere al recupero delle somme erogate.

Il Comune potrà richiedere all'Ente organizzatore copia dei documenti giustificativi delle spese e ogni altra eventuale documentazione che si riterrà opportuna al fine della valutazione della rendicontazione. Qualora il Comune di Siddi risulti creditore a qualunque titolo nei confronti dei beneficiari all'atto dell'erogazione del contributo sarà trattenuto il corrispondente importo fino alla concorrenza dell'ammontare del credito accertato dall'Amministrazione comunale.

Art. 8

Condizioni generali di concessione

1. Per i soggetti che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, l'istanza di concessione deve essere corredata, per il primo anno, da copia del bilancio di previsione e del programma di attività. Per le richieste presentate dopo il primo anno di attività o, comunque, per l'anno successivo a quello per il quale l'Ente ha fruito del contributo, oltre al preventivo e programma per il nuovo anno, dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune.

L'erogazione dei contributi finanziari, relativamente al 1° anno, di cui al presente comma, avviene per il 70% con l'adozione da parte del responsabile del servizio della determinazione per la concessione degli stessi e per il 30% a saldo, entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto dell'anno per il quale il contributo è stato concesso.

Per gli anni successivi al primo l'erogazione dei contributi finanziari, di cui al presente comma, avviene per il 100% con la presentazione della richiesta, corredata dal rendiconto della gestione precedente.

Ai suddetti richiedenti l'Amministrazione può chiedere, a fronte dei contributi concessi, la partecipazione e la collaborazione per l'organizzazione di manifestazioni e attività di iniziativa Comunale.

2. Per i soggetti che richiedono la concessione di un intervento finanziario - art. 1 lett. a) del Regolamento - quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti di interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione della data e luogo in cui sarà effettuata e dal preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle.

L'erogazione dei contributi finanziari assegnati per gli interventi ai suddetti richiedenti avverrà tramite anticipazione del 70% e saldo entro 30 giorni dalla presentazione al Comune di un dettagliato rendiconto, ovvero con un'anticipazione del 100% previa presentazione della documentazione attestante un'avvenuta spesa pari o superiore all'importo del contributo concesso..

Il Comune potrà chiedere all'Ente organizzatore copia dei documenti giustificativi delle spese.

Le associazioni interessate dovranno presentare una dettagliata relazione progettuale sulla esecutività della gestione.

3. Il Comune può concedere contributi agli Enti pubblici e privati, alle Associazioni, ai Comitati per la gestione delle manifestazioni di iniziativa Comunale o di parti di esse. L'Amministrazione stabilirà l'importo che intende mettere a disposizione ed il progetto generale dell'iniziativa. Le associazioni interessate dovranno presentare una dettagliata relazione progettuale sulla esecutività della gestione.

4. Le domande pervenute di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 verranno istruite dal Responsabile del servizio e sottoposte all'attenzione della Giunta Municipale che dovrà valutarle in base ai criteri, alla coerenza delle iniziative proposte con gli indirizzi specifici espressi dalla Amministrazione comunale e alla valenza delle stesse per la crescita culturale, sociale ed economica della comunità.

5. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune, non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'Ente od associazione organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo volontariamente, ad esse collaborano, nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

L'intervento del Comune non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese che comportano manifestazioni ed iniziative organizzate dai soggetti richiedenti e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie.

Il concorso del Comune per le iniziative ed attività finanziabili ai sensi del presente regolamento può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale. La concessione è sempre subordinata al preventivo visto dell'Ufficio Tecnico sulla sicurezza dei locali. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione. Nell'atto di concessione della struttura verranno sempre richiamate le norme del presente del presente comma in mancanza delle quali la concessione non è valida.

I documenti di cui al presente articolo debbono essere firmati dal Presidente.

Per le attività inerenti il settore sociale e volontariato si rimanda alle disposizioni contenute nel settore assistenza.

Art. 9 Responsabilità del Comune.

Il Comune rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca tra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati del Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, determinarne la revoca nei limiti predetti.

La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato o gratuito di impianti, attrezzature, strutture comunali.

Art. 10 pubblicità

Gli Enti pubblici e privati, associazioni, comitati che ricevono contributi dal Comune per l'espletamento della propria attività o per la realizzazioni di manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e dai mezzi con i quali effettuano la pubblicità e la promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

Art. 11 Patrocinii

Il patrocinio del Comune di manifestazioni, iniziative, progetti dev'essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione Comunale.

La concessione del patrocinio non comporta benefici od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi dev'essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.

Il patrocinio concesso dal Comune dev'essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

Art. 12 Settori d'intervento

Il Comune di Siddi, in attuazione dei propri programmi, sostiene, mediante la concessione di contributi economici, l'attività senza scopo di lucro dei soggetti di cui all'art. 1 del presente Regolamento, che operano nei seguenti settori:

- 1) Culturale, ricreativo e del tempo libero;
- 2) Sportivo;
- 3) Tutela dell'ambiente;
- 4) Sviluppo economico.

Per le attività inerenti il settore sociale e volontariato si rimanda alle disposizioni contenute nel settore assistenza.

Art. 13 Attività nel settore culturale, ricreativo e del tempo libero.

I contributi economici di cui al presente regolamento possono essere concessi ai soggetti (Art. 1 del Regolamento) che svolgono attività senza scopo di lucro per le seguenti finalità:

- a) Promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
- b) Valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio della comunità locale;
- c) Organizzazione nel territorio comunale di convegni, mostre, esposizioni, rassegne, spettacoli, aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

Art. 14 Attività sportive.

Possono beneficiare dei contributi a sostegno dell'attività annuale le società sportive a carattere dilettantistico, senza scopo di lucro, di cui all'art. 1 del presente Regolamento e che siano in regola con i seguenti requisiti;

- a) siano affiliate alle federazioni sportive nazionali e/o agli enti di promozione sportiva operanti in ambito regionale e/o provinciale;
- b) pratichino regolare attività agonistica durante l'anno attraverso la partecipazione a campionati o a manifestazioni ufficiali organizzate dalle federazioni e/o dagli enti di promozione sportiva.
- c) Il Comune può concedere contributi una tantum alle società ed associazioni di cui ai commi 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità.

Art. 15 Tutela dell'ambiente

I contributi o i benefici economici di cui al presente regolamento possono essere concessi a Enti pubblici e privati, associazioni e comitati:

- a) che operano in via continuativa per la protezione e la valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- b) per il sostegno di iniziative atte a promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori ambientali;

Art. 16 criteri specifici di concessione contributi Società Sportive e Comitati Festeggiamenti Civili Feste Religiose.

In presenza di due o più società o associazioni sportive le assegnazioni dei fondi alle società che sono determinate riportando i fondi all'uopo assegnati al bilancio:

- in base al numero dei partecipanti alle attività sportive: per il 20% dei fondi disponibili;

- in base alle spese sostenute rilevate dal conto consuntivo delle società o associazioni per la promozione e la pratica dell'attività: per il 20% dei fondi disponibili;

- in parti uguali fra le società o associazioni in regola con la normativa regionale e con il presente il presente Regolamento per il restante 60% dei fondi purché nell'anno di competenza abbiano svolto attività.

Le assegnazioni di fondi per manifestazioni tradizionali e religiose sono determinate ripartendo i fondi all'uopo assegnati in bilancio:

- a) Manifestazione di "Sa Gloriosa" (Patrona del Paese): 40% dei fondi disponibili;
- b) Altre richieste per attività attinenti il settore: il 60% dei fondi disponibili equamente divisi.

In caso di due sole manifestazioni i fondi disponibili saranno ripartiti fra quelle realizzate nella misura del 60% per "Sa Gloriosa" e del 40% per l'altra manifestazione.

Nel caso di un'unica manifestazione realizzata verrà assegnato il 70% della somma iscritta in bilancio.

Art. 15 Tutela dell'ambiente

I contributi o i benefici economici di cui al presente regolamento possono essere concessi a Enti pubblici e privati, associazioni e comitati:

- a) che operano in via continuativa per la protezione e la valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- b) per il sostegno di iniziative atte a promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori ambientali;

Art.16 Attività per lo sviluppo economico

I contributi o i benefici economici di cui al presente regolamento possono essere concessi a Enti pubblici e privati, associazioni e comitati per le seguenti finalità:

- a) Organizzazione di mostre, fiere, esposizioni, rassegne, sagre e simili manifestazioni, sia che si tengano nel territorio Comunale sia al di fuori di esso, per la valorizzazione di prodotti locali;
- b) Organizzazione di attività e iniziative per la valorizzazione di zone e attività particolari del territorio.

Art. 17 Norme di rinvio

1. Il presente Regolamento sostituisce il Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 24 del 11.06.1991.

2. Il presente Regolamento entra in vigore a seguito della pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni dopo l'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.